

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5107 del 26/10/2020
Oggetto	Ditta SIMA CERAMICHE S.r.l., Via per Vignola n. 37, Maranello (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5261 del 26/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **SIMA CERAMICHE S.R.L.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E SS.MM.) SITA IN VIA PER VIGNOLA N. 37 A MARANELLO (MO).

(RIF. INT. N 02730440365/78)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19”;

richiamato l' *“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”*, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020 “Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA” emanata dalla Regione Emilia Romagna in relazione allo stato di emergenza nazionale per il rischio sanitario connesso al virus Covid-19;

richiamata la Determina dirigenziale n. 14347 del 24/08/2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, “Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA, data di riferimento”, che integra la DGR 211/2020 di cui sopra a seguito della proroga al 15/10/2020 dello stato di emergenza nazionale relativo al Covid-19;

richiamata la **Determinazione n. 388 del 29/10/2012** di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Sima Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via per Vignola, 37 a Maranello (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 3532 del 06/07/2017**, la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018** e la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata, rilasciate da Arpae di Modena;

vista la documentazione presentata dalla Ditta in oggetto mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 07/08/2020 (assunta agli atti dalla scrivente con prot. n. 115543 del 10/08/2020), successivamente integrata con la documentazione caricata sul medesimo Portale in data 08/10/2020 (trasmessa in via ufficiale il 23/10/2020 e assunta agli atti dalla scrivente col prot. n. 153986 del 26/10/2020), con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

- I. **smantellamento definitivo dei forni di cottura F1 e F2**, già da tempo inattivi, nonché delle relative emissioni di emergenza **E8 ed E9**;

- II. **smantellamento di n. 1 pressa e n. 1 essiccatoio (EVA8)**, con la relativa emissione in atmosfera **E15**;
- II. destinazione degli spazi che si libereranno dallo smantellamento dei forni ad **attività di manutenzione** di mezzi e attrezzature già svolte in un'altra zona dello stabilimento, al fine di migliorare la logistica complessiva e le condizioni di lavoro interne.

In merito agli interventi proposti, il gestore ricorda che nella Determinazione n. 3532/2017 di modifica dell'AIA:

- è stata recepita la fermata dei forni F1 e F2 e la sostituzione del filtro dell'emissione in atmosfera E3 con due nuovi filtri (E27 ed E28), da collegare solo ai rimanenti forni funzionanti, F5 e F6. Di fatto, si è recepita l'eliminazione di ogni emissione convogliata dei fumi provenienti da F1 e F2, mantenendo nel Quadro delle emissioni autorizzate soltanto i camini di emergenza E8 ed E9;
- si è proceduto all'accantonamento di 2,04 Quote patrimonio di "*materiale particellare da emissioni calde*" e "*fluoro*" fino al 18/05/2020 ai sensi dell'art. 5, lettera e) del "Protocollo Ceramico per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia", in regime di favore, nonostante il citato Protocollo fosse scaduto il 25/03/2014;
- è stata mantenuta inalterata la capacità produttiva massima autorizzata, in considerazione del fatto che non era previsto lo smantellamento immediato dei forni F1 e F2.

In riferimento alle modifiche comunicate il 07/08/2020, il gestore dichiara che:

- le attività manutentive da collocare negli spazi che saranno liberati non verranno svolte con continuità e non genereranno nuovi impatti rispetto all'assetto attuale;
- non sono previste modifiche della capacità produttiva massima, nonostante la dismissione definitiva dei forni F1 e F2, in virtù della particolare tipologia di forni e di modalità di cottura utilizzati. Infatti, la presenza di forni a tunnel (invece dei più diffuso forni a linea) fa sì che si possano cuocere contemporaneamente prodotti diversi a parità di caratteristiche di impasto e di tempi di cottura richiesti; i prodotti nei forni non scorrono su nastri, ma sono impilati su appositi carrelli, per cui prodotti di spessore e/o metratura diversi possono essere sottoposti ad un unico ciclo di cottura. La variabile principale che definisce la capacità produttiva massima, dunque, è la durata dei cicli di cottura, per cui a parità di metratura/tonnellaggio di prodotti presenti contemporaneamente all'interno dei forni, la capacità produttiva può variare sensibilmente a seconda della durata complessiva dei singoli cicli di cottura. Per questa ragione, in considerazione della flessibilità produttiva interna, il gestore conferma la capacità produttiva massima di 110 t/giorno già autorizzata;
- l'intervento proposto comporta lo smantellamento di impianti attualmente inattivi e non prevede la loro sostituzione con altri impianti ed attività che generino emissioni in atmosfera;
- dal momento che non è prevista l'installazione di nuovi impianti produttivi e che le attività che verranno spostate negli spazi liberati sono già presenti nello stabilimento, non ci saranno ripercussioni sui consumi energetici;
- l'attività proposta non prevede l'utilizzo di risorse idriche o modifiche rispetto all'attuale sistema di produzione, per cui non ci saranno ripercussioni sui consumi idrici;
- visto che non sono previste modifiche per quanto riguarda le modalità operative e la produzione effettiva, il bilancio attinente la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime resterà invariato;

- non sono previste nuove lavorazioni rumorose o nuovi punti di emissione in atmosfera, per cui l'impatto sulla matrice acustica è da ritenersi nullo. Si prevedono impatti solo in fase di smontaggio degli impianti e di risistemazione degli spazi;
- dal momento che il nuovo assetto non interviene sulla produzione effettiva e sulla relativa logistica, non ci saranno incrementi del traffico indotto. Gli impatti saranno limitati alle attività di sgombero dei materiali dismessi;
- l'intervento proposto non modificherà l'assetto edilizio e non causerà modifiche all'organizzazione logistica delle aree esterne, per cui non ci saranno ripercussioni per quanto riguarda il consumo di suolo e il paesaggio;
- la produzione di un'ampia varietà di tipologie, formati, spessori e caratteristiche superficiali delle piastrelle comporta la necessità di mantenere una modalità produttiva agile, flessibile e orientata al just in time, e quindi di utilizzare contemporaneamente più presse e più mulini, dedicati a singoli prodotti. Questo fa sì che i volumi di aspirazione autorizzati in riferimento ai citati impianti non risultino ordinariamente sovradimensionati, in quanto necessari per garantire la necessaria flessibilità produttiva;
- la linea di scelta n° 1, a cui è associata l'emissione in atmosfera E4, è utilizzata solo per alcuni prodotti che presentano polverosità superficiale e l'utilizzo di tale linea è variabile durante l'anno, a seconda delle richieste di mercato. La portata di aspirazione autorizzata non è comunque da ritenersi sovradimensionata, in quanto necessaria per garantire un'elevata flessibilità produttiva.

Infine, l'Azienda richiede l'**allocazione di quote patrimonio** relative a "*polveri calde*" e "*ossidi di azoto*" ai sensi dell'Accordo territoriale volontario sopra citato; in particolare, richiede:

- il riconoscimento dell'accantonamento di **Quote patrimonio per l'inquinante "ossidi di azoto"** in relazione alla sostituzione dell'emissione in atmosfera E3 con E27 ed E28 autorizzato con la Determinazione n. 3532/2017, in analogia con quanto fatto per le "*polveri calde*" e in considerazione del fatto che il nuovo Accordo territoriale volontario, rispetto al vecchio Protocollo ceramico, non prevede l'accantonamento di quote di "*fluoro*", ma introduce Quote relative all'inquinante "*ossidi di azoto*". Nello specifico, il gestore richiede il riconoscimento di **81,6 Quote patrimonio** di "*ossidi di azoto*", corrispondenti al 100% delle quote risultanti dalla sostituzione dell'emissione E3 con le emissioni E27 ed E28, dal momento che il vecchio Protocollo, in caso di dismissione collegata ad un progetto di ristrutturazione, prevedeva l'accantonamento come Quote patrimonio del 100% delle Quote in uso per un periodo di 3 anni;
- la **conservazione per 5 anni del 70% delle Quote patrimonio** di "*materiale particellare da emissioni calde*" e "*ossidi di azoto*" risultanti dallo smantellamento dell'emissione E3 già riconosciute in AIA, ai sensi dell'art.5, lettera d) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, in considerazione del fatto che con la modifica comunicata ad agosto 2020 vengono dismessi gli impianti produttivi un tempo associati a tale emissione. Complessivamente, dunque, l'Azienda richiede l'accantonamento per 5 anni di **1,428 Quote patrimonio** di "*materiale particellare da emissioni calde*" e **57,12 Quote patrimonio** di "*ossidi di azoto*"

dato atto che 07/08/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio espresso dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo col prot. n. 150398 del 19/10/2020;

preso atto del fatto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda gli scarichi idrici e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto del fatto che, in considerazione della particolare tipologia impiantistica e produttiva adottata, anche a seguito della definitiva dismissione dei forni di cottura F1 e F2, **resta invariata la capacità produttiva massima autorizzata**;

preso atto della dismissione di una pressa e di un essiccatoio verticale e dato atto che tali variazioni non comportano modifiche del ciclo produttivo aziendale;

dato atto che, in considerazione dell'invarianza della capacità produttiva massima autorizzata, restano non cambiano il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, la produzione di rifiuti e l'impatto acustico dello stabilimento;

preso atto del fatto che le presse collegate ai punti di emissione in atmosfera esistenti **E1 dx** ed **E1 sx** non saranno più n. 15, bensì **n. 14** e ritenendo che tale variazione non comporti alcun peggioramento;

preso atto della dismissione definitiva dei punti di emissione in atmosfera **E8** ed **E9**, ai quali non si associano carichi inquinanti autorizzati, dal momento che si trattava di emissione attive solo in caso di emergenza;

preso atto della dismissione del punto di emissione in atmosfera **E15** (associato all'essiccatoio EVA8 oggetto di smantellamento), al quale non si associano carichi inquinanti autorizzati, dal momento che non erano previsti limiti di concentrazione massima di inquinanti;

in merito a quanto richiesto dal gestore in relazione al riconoscimento delle Quote patrimonio ai sensi dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa, rilevato che:

- l'AIA vigente prevede l'accantonamento fino al 18/05/2020 di Quote patrimonio di "*materiale particellare da emissioni calde*" e "*fluoro*" ai sensi dell'art. 5, lettera e) del Protocollo Ceramico vigente fino al 25/03/2014. Tuttavia, tale scadenza è caduta in concomitanza con il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, per cui si ritiene possibile riconoscere la sua proroga fino al 29/09/2020 (ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 211/2020 e dalla Determinazione dirigenziale n. 14347/2020 sopra citate), data successiva alla presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 5, lettera e) del vecchio Protocollo Ceramico ai sensi del quale è stato riconosciuto l'accantonamento delle Quote patrimonio prevede che, "*nel caso di fermate temporanee collegate a progetti di ristrutturazione degli impianti produttivi l'impresa conserva il 100% delle proprie Quote per un periodo di tre anni; le quote scendono al 90% nei successivi due anni. Qualora le fermate temporanee dovessero evolvere in cessazioni di attività o smantellamenti di impianti e comunque alla scadenza dei 5 anni, si applicano le previsioni*" dell'art. 5, lettera d) del medesimo Protocollo (trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio in caso di cessazione di attività, smantellamento di impianti o di parti di essi);
- ad oggi il vecchio Protocollo Ceramico è stato sostituito dall'Accordo territoriale volontario vigente dal 12/12/2019, che non contempla più la possibilità di accantonare la totalità delle Quote patrimonio in vista di progetti di ristrutturazione aziendale; pertanto, non è possibile gestire le Quote già riconosciute alla Ditta in oggetto semplicemente applicando le previsioni del nuovo

Accordo. D'altra parte, l'accantonamento delle Quote in questione era stato concesso con la previsione della decurtazione ai sensi dell'art. 5, lettera d) nel caso dello smantellamento degli impianti, per cui in questa sede si **conferma la necessità di procedere alla parziale decurtazione delle Quote patrimonio** riconosciute in AIA, dal momento che vengono dismessi definitivamente i forni F1 e F2. A questo proposito si ritiene corretto applicare quanto previsto dall'art. 5, lettera d) dell'Accordo territoriale volontario vigente, vale a dire l'**accantonamento del 70% delle Quote patrimonio** per un periodo massimo di **5 anni**, come proposto dal gestore;

- il nuovo Accordo territoriale volontario non prevede più la formazione di Quote patrimonio per l'inquinante "fluoro", mentre introduce Quote patrimonio per l'inquinante "ossidi di azoto". Pertanto:

- col presente provvedimento si **eliminano** le Quote relative al "fluoro",
- si ritiene accettabile la proposta del gestore di accantonare le Quote patrimonio di "ossidi di azoto" risultanti dalla sostituzione dell'emissione in atmosfera E3 con le emissioni E27 ed E28, alle quali si applica la decurtazione al 70% sopra citata.

Pertanto, si accoglie la richiesta dell'Azienda di riconoscere l'accantonamento presso l'installazione in oggetto di:

- **1,428 Quote** patrimonio di "materiale particellare da emissioni calde",
- **57,12 Quote** patrimonio di "ossidi di azoto",

per una durata massima di **5 anni**, trascorsi i quali le quote saranno interamente azzerate;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 388 del 29/10/2012 e successive modifiche** all'installazione Sima Ceramiche S.r.l., avente sede legale in Via per Vignola, n. 37 a Maranello (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” dell’Allegato I, le descrizioni dell’assetto impiantistico relative alle fasi del ciclo produttivo *Pressatura, Essiccamento e Cottura* sono **sostituite dalle seguenti**:

Pressatura

All’interno dello stabilimento sono presenti n. 14 presse.

Essiccamento

All’interno dello stabilimento sono presenti n. 8 essiccatoi di tipo verticale e n. 3 essiccatoi di tipo orizzontale in muratura.

Cottura

All’interno dello stabilimento sono presenti n. 2 forni a tunnel.

- b) il punto 1 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal presente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 dx - 2 mulini e 14 presse (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 sx - 2 Mulini e 14 presse (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 - Aspirazione linea scelta 1 (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E5 - Aspirazione pulizia carrelli
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	51.000	29.000	3.000	5.000
Altezza minima (m)	-	10	10	7,5	7,5
Durata (h/g)	-	16	16	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	25	25	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto		Ciclone	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(#) rif. prescrizione specifica D2.2.7.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E6 - pulizia reparto presse e macinazione	PUNTO DI EMISSIONE N. E7 - Aspirazione termoretraibile	PUNTO DI EMISSIONE N. E12 - Emergenza Forno a Tunnel F5
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	1.500	600	21.000
Altezza minima (m)	-	6	8,5	9,5
Durata (h/g)	-	16	1	(*)
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	30	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E13 - Emergenza Forno a Tunnel F6	PUNTO DI EMISSIONE N. E14 - Essiccatoio Verticale EVA 1	PUNTO DI EMISSIONE N. E16 - Essiccatoio Verticale EVA 9
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	10.000	2.650	2.650
Altezza minima (m)	-	8,5	12,5	12,5
Durata (h/g)	-	(*)	16	16
Impianto di depurazione	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-

(*) funzionanti solo in caso di emergenza.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E17 - Essiccatoio Verticale EVA 10	PUNTO DI EMISSIONE N. E18 - Essiccatoio Verticale EVA 11	PUNTO DI EMISSIONE N. E19 - Essiccatoio Verticale EVA 12	PUNTO DI EMISSIONE N. E20 - Essiccatoio Verticale EVA 13
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	2.650	2.650	4.400	2.650
Altezza minima (m)	-	12,5	12,5	12,5	12,5
Durata (h/g)	-	16	16	16	16
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E21 - Essiccatoio Verticale EVA 14	PUNTO DI EMISSIONE N. E22 - Essiccatoio Verticale EVA 15	PUNTO DI EMISSIONE N. E25 - Essiccatoio Orizzontale 13-15	PUNTO DI EMISSIONE N. E26 - Essiccatoio Orizzontale 13-15
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	2.650	2.650	1.400	1.400
Altezza minima (m)	-	12,5	12,5	7	7
Durata (h/g)	-	16	16	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E27 - Forno tunnel n. 5	PUNTO DI EMISSIONE N. E28 - Forno tunnel n. 6
Messa a regime	-	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	13.000	10.000
Altezza minima (m)	-	15	15
Durata (h/g)	-	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	5	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (**)	500 (**)
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata polveri, F Annuale per NOx	Trimestrale per portata polveri, F Annuale per NOx

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particolare (emissioni "fredde")		34,640	---	---	---	---
Materiale particolare (emissioni "calde")	07/08/2020	2,760	07/08/2020	1,428	Accantonamento a seguito di smantellamento di impianti (art. 5, lett. d Accordo Territoriale Volontario)	06/08/2025
Ossidi di Azoto		110,400	07/08/2020	57,120	Accantonamento a seguito di smantellamento di impianti (art. 5, lett. d Accordo Territoriale Volontario)	06/08/2025

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 388 del 29/10/2012 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 388 del 29/10/2012 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Sima Ceramiche S.r.l. e al Comune di Maranello, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.